

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1290-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FIORET)

Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Consiglio Federale Svizzero per iniziative comuni a difesa dall'inquinamento delle acque, firmato a Roma il 13 novembre 1985

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Trasporti

col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro delle Partecipazioni Statali

col Ministro dell'Ambiente

e col Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 1988

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo tra il Governo italiano e il Consiglio federale svizzero per iniziative comuni a difesa dall'inquinamento delle acque, firmato a Roma il 13 novembre 1985, integra la Convenzione del 20 aprile 1972 riguardante la protezione delle acque italo-svizzere, stabilendo un efficace sistema di cooperazione nel caso di inquinamento, provocato da incidenti, dei corsi d'acqua che segnano o attraversano il confine tra il Canton Ticino e le regioni Piemonte e Lombardia.

Mentre la precedente Convenzione si limitava a prevedere la costituzione di una Commissione mista, formata da delegazioni paritetiche, per la sorveglianza e il controllo delle acque comuni e ad impartire direttive per scongiurare inquinamenti prodotti da attività umane e industriali, l'Accordo in atto consente, in casi di emergenza provocati da sostanze nocive, l'intervento nel territorio nazionale di ciascuno dei due Stati di squadre equipaggiate con mezzi idonei, compresi gli elicotteri.

In aderenza alla volontà comune di prestarsi mutuo soccorso, l'Accordo regola le modalità in base alle quali le «squadre di intervento» possono operare sul territorio dello Stato richiedente. È previsto tra l'altro il rimborso delle spese sostenute nell'intervento di soccorso, nonché il ristoro delle spese derivanti da perdita, deterioramento o distruzione dei mezzi o dei materiali impiegati, escluse però quelle relative alle retribuzioni corrisposte al personale dello Stato o di enti pubblici impegnati nell'operazione, nonché quelle conseguenti a danni o perdite causate da negligenza grave delle squadre di soccorso della Parte richiesta.

Per l'importanza che l'Accordo riveste sotto l'aspetto di una intensificata cooperazione internazionale per la salvaguardia ecologica, risulta evidente la necessità di una sollecita attuazione e pertanto la Commissione affari esteri invita l'Assemblea a volerla autorizzare.

FIORET, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

7 marzo 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PARISI)

15 febbraio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano ed il Consiglio Federale Svizzero per iniziative comuni a difesa dall'inquinamento delle acque, firmato a Roma il 13 novembre 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Gli organi di cui all'articolo 3 dell'Accordo sono i prefetti delle province di Como, Novara e Varese.

Art. 4.

1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica «Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile», è istituito apposito capitolo «per memoria» con qualifica di spesa obbligatoria, sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.